

Beneficiari dei piani welfare

I piani welfare -sono esenti previdenziale e fiscalmente -se messi a disposizione della generalità/categoria dipendenti e possono avere attualmente per beneficiari i figli a prescindere dalla età(sia figli meno 21anni /che figli +21 anni).

Più in dettaglio sono beneficiari dei piani welfare realizzati ai sensi dell'articolo 51 c2 lettera f)/f bis)/f.ter)/ d bis)/h)/a) e 51c3)/51c3bis) i seguenti soggetti elencati nell'articolo 12 del tuir(vedi lettera **a+c+d di art 12**);

Lettera f) (servizi di utilità sociale) - dipendenti + familiari art 12 tuir (coniuge-pure unito civilmente/figlio/familiari 433c- genitore-fratello e sorella-suocero suocera-genero nuora) a **prescindere dal carico fiscale (anche se il familiare percepisce un reddito complessivo >2840,51/4000 per il figlio fino a 25 anni)** / dalla convivenza/dalla percezione di assegni non disposti dal giudice;

la lettera f) contempla la esenzione del servizio/mai del rimborso (anche il voucher monouso è esente);

rientra nella lettera f, ad esempio, il servizio della palestra;

la palestra deve essere offerta dal datore a tutti i dipendenti o alla categoria, la palestra deve fatturare al datore che deve anche essere pagatore;

Lettera f bis(educazione familiari)-beneficiari solo familiari art 12 tuir(coniuge/figlio/familiari 433cc-genitore/fratello/sorella/genero nuora/suocero-suocera)a **prescindere dal carico fiscale(anche se il familiare percepisce un reddito complessivo >2840,51/+4000 per il figlio fino a 25 anni)**/dalla convivenza /percezione assegni non disposti giudice;

la lettera f) bis contempla la esenzione del servizio/ del rimborso;

rientra in questa previsione ad esempio l'asilo nido con beneficiario figlio;

in tal caso il dipendente beneficiario di un piano welfare paga l'asilo nido del figlio, esibisce la fattura e il bonifico al datore per essere rimborsato in regime di esenzione;

lettera f ter (assistenza familiari anziani e/o non autosufficienti) - beneficiari familiari art 12 tuir/a prescindere dal carico fiscale/dalla convivenza/percezione di assegni non disposti dal giudice;

nella lettera f ter- il familiare deve essere in certe condizioni: over 75 anni e/o non autosufficiente (incapace di attendere ai gesti della vita quotidiana- lavarsi/vestirsi/ deambulare/mangiare)

la lettera f) ter contempla la esenzione del servizio/ del rimborso;

rientra in questa fattispecie il rimborso della cooperativa sociale di tipo a) (socio assistenziale) che assiste il figlio non autosufficiente;

Lettera d bis (abbonamenti trasporti pubblici /locali/ regionali interregionali) - beneficiari sono lo stesso **dipendente e il familiare ma fiscalmente a carico** (come sopra/ ma con reddito complessivo sotto 2840,51/sotto i 4000 per figli fino 25 anni);

la lettera d bis contempla la esenzione del servizio/ del rimborso/ e anche la messa a disposizione del denaro;

Ai sensi dell'articolo 51 c2 lettera h/art 10 ebis/art 8 d.lgs 252 2005 -si può versare ad un fondo di previdenza complementare per il dipendente e per il familiare fiscalmente a carico di cui all'articolo 12(art 8 c5 dlgs 252 2005)-portando in deduzione il contributo in ragione di anno fino a 5164,57(in caso di welfare puro);

il versamento alla previdenza complementare non richiede la generalità/categoria per la deduzione;

ai sensi dell'articolo 51 c2 lettera a) si può versare a cura del datore ad un fondo sanitario (esempio fondo metasalute della metalmeccanica industria) , per il dipendente e per il familiare di cui all'art 12 non fiscalmente a carico-avendo una non concorrenza del contributo versato fino a 3615,20(in caso di welfare puro);

si può consegnare un bene e servizio di modico valore fino a 258,23 in ragione di anno ai sensi dell'articolo 51c3(anche un voucher multiuso ai sensi dell'articolo 51 c3 bis) al dipendente o al familiare di cui all'articolo 12/ad personam /in esenzione previdenziale e fiscale;

Il d.lgs 230 2021(il d.lgs che introduce l'assegno unico universale) dispone a far data 3/22 la abrogazione della detrazione figlio fino a 21 anni(che troviamo all'articolo 12c1 lettera c del tur) e la introduzione dell'auu(che verrà pagato non sul cedolino paga del dipendente ma sul conto corrente dal parte dell'inps)in sua sostituzione;

concettualmente da marzo viene meno la detrazione figli a carico per figli <21 anni(che transitano sui cedolini paga)/e in sua sostituzione viene introdotto l'auu(che transita sul conto corrente del dipendente/non tramite sul cedolino paga)e coprirà i figli fiscalmente a carico fino a 18 anni(da 18 a 21 anni/se studiano/lavorano con reddito complessivo fino 8000 euro/o iscritti al centro per l'impiego).

Quindi le detrazioni figli a carico che transitano sul lul rimarranno solo per i figli >21 anni, che abbiano un reddito complessivo fino a 4000 (figli meno 25 anni),2840,51 (figli >25 anni); la modifica

dell'articolo 12 c1 lettera c) del tuir introduce da marzo la nozione di figlio di età superiore ai 21 anni e su quella lettera c)(in realtà su tutto l'articolo 12) punta la normativa del welfare .

| | |
|--|---|
| Art 51 c2 lettera f | Dipendente e familiari art 12 |
| Art 51 c2 lettera f bis | Familiari art 12 |
| Art 51 c2 lettera f ter | Familiari art 12/over 75 e/o non autosufficienti |
| Art 51 c2 lettera d bis | Dipendente e familiari art 12 |
| Art 51 c2 lettera h/previdenza complementare | Dipendenti e familiari art 12 |
| Art 51 c2 lettera a/assistenza sanitaria | Dipendenti e familiari art 12 |
| Art 51 c3/art 51 c3bis | Dipendenti e familiari art 12 |

Questa modifica normativa è stata vista da taluni come la affermazione che i piani welfare si possano rivolgere dal 2022(più precisamente da marzo 2022) solo ai figli di età maggiore a 21 anni(non +ai figli di età minore ai 21 anni)/e non più ai figli fino a 21 anni.

A risolvere la questione interviene una norma di coordinamento/raccordo contenuta nel sostegni ter(dl 4/22-art 19 c6).

dl 4 /22 art **19 c6 ristori** ter/dl 4 22 del 27 1 22

a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: « **esclusi in ogni caso i figli, ancorche'** per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»;

b)

questo significa che per il figlio a carico di età inferiore a 21 anni escluso dalle detrazioni di cui all'articolo 12c.1 lettera c /non è possibile fruire delle detrazioni di cui all'articolo 433c(altri

familiari) contenute nell'articolo 12 c1 lettera d);

c) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter.

Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le **condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».**

In riferimento al welfare questo significa che i piani welfare delle lettera f/fbis/fter/dbis/h/a)/c3-possono essere rivolti(o meglio possono avere per beneficiari) ancora **ai figli <21 anni anche dopo marzo 2022**(anche se oramai esclusi a livello di detrazione figli vista la riscrittura dell'articolo 12c1 lettera c);

l'articolo 19 c6 lettera b significa inoltre che gli oneri detraibili di cui all'articolo 15 del tuir sostenuti nell'interesse dei soggetti dell'articolo 12 del tuir si possono ancora rivolgere ai figli di età inferiore ai 21 anni (vedi spese per istruzione universitaria figlio a carico-art 15 c1 lettera e/che punta su art 15c2-che richiama i soggetti di cui all'articolo 12 fiscalmente a carico)

Analisi operativa ristori ter(dl 4/22 art 19 c6)

Bisogna ricordare che il ristori ter all'articolo 19 c6 afferma una cosa fondamentale:

nel caso di figlio<21 anni a carico fiscale non si può fruire delle detrazioni altri familiari 433 cc di cui all'articolo 12 c1 lettera d(detrazioni altri familiari a carico/visto che il 433 cc contempla pure i figli <21 anni);

in assenza di questa norma già molti stavano pensando di ripescare i figli <di 21 anni su cui non spetta più la detrazione figli a carico(art 12 c1 lettera c) ,con la detrazione di cui all'articolo 12 c1 lettera d)quella per altri familiari a carico(in cui in linea teorica sarebbero ricompresi i figli < di 21 anni).

Il mondo del welfare è una disposizione fiscale che per la determinazione dei beneficiari punta sull'articolo 12 del tuir.

Stando all'articolo 19 c6 lettera b del dl 4/22 quindi i beneficiari possono tranquillamente restano i figli maggiori di anni 21(quelli per cui spetta la detrazione di art 12 c1 lettera c) **ma anche quelli < di 21 anni**(ovvero quelli per cui non spetta la detrazione di cui all'articolo 12 c1 lettera c);

art 19 c6 lettera b)dl 4/22(i figli sono quelli +21 della lettera c/ ma anche quelli non lettera per cui non spetta le detrazione delle lettera c in quanto < di 21anni);

rt 19 c6 lettera b)-dl 4/22;

dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter.

Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le **condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta** la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono **considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».**

Si applica lo stesso articolo 19 c6 lettera b del dl 4/22(ristori ter)-anche per le detrazioni(art 15 tuir) per oneri sostenuti nell'interesse dei figli.

Anche in tal caso il figlio per cui è possibile detrarre un onere sostenuto nel suo interesse è quello di età pari o >21 anni contemplato nell'articolo 12 c1 lettera c/ma anche quello con età minore ai 21 anni.

esempio:

oneri per figli </=/>21 anni;

oneri scuole-infanzia elementari medie superiori(codice onere da 730-numero 12);

oneri retta universitaria (codice onere da 730 numero 13);

oneri abbonamenti trasporti pubblici/locali/regionali(codice onere da 730 numero 40);

Visto la conferma dei beneficiari dei piani welfare dei figli <21anni(vedi art 51 del tuir)/ e della detrazioni oneri nell'interesse dei figli <21 anni(vedi art 15 del tuir)/ tutto resta come prima per il sostituto(vedi rimborsi esenti oneri detraibili)anche a livello di gestione dei rimborsi esenti degli oneri detraibili(codice 12 13 33 40) che come sappiamo vanno censiti nella sezione della cu dei rimborsi esenti degli oneri detraibili e deducibili(punti 701-707).

In definitiva a livello di welfare tutto cambia affinché nulla cambia come diceva nel gattopardo Tommaso da Lampedusa .

I piani welfare anche nel 2022 potranno avere per beneficiari i figli di età inferiore ai 21 anni.

Anche per coloro che gestiscono i 730 nulla cambia in quanto le detrazioni sostenute nell'interesse dei figli (vedi art 15 del tuir)potranno essere rivolte anche ai minori di 21 anni(come l'anno scorso).

Anche per i compilatori della cu nulla cambia in quanto resteranno gli stessi rimborsi esenti degli oneri detraibili (punti 701/707 della cu).

A cura di Roberto Vinciarelli

Analista Normativo e Consulente del Lavoro / Esperto di Welfare e Membro del Comitato Tecnico di Welfarebit.

Dati societari

Welfarebit Srl
P.IVA 09835300964
REA MI - 2116434

Sede legale

20154 Milano - Via Melzi D'Eril, 7
tel. 02.83595298

Sedi operative

60019 Senigallia - Via Caduti sul Lavoro, 4
28100 Novara - Via Bovio, 6
80133 Napoli - Via Sant'Aspreno, 13

Contatti

Num. verde 800 194 098
www.welfarebit.it
info@welfarebit.it